



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 7 marzo 2023

DETERMINAZIONE N. 39/SG: NUOVA DEFINIZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER L'ANNO 2023, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 590 E SS. DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DALLA CIRCOLARE DEL DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 42 DEL 7 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 17/c del 15 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio Preventivo 2023 ed in particolare le misure di contenimento della spesa pubblica attuate in applicazione dell'art. 1 commi 590 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

precisato che la citata legge di Bilancio per l'anno 2020 all'art. 1 commi 590 e ss. ridisegna i limiti alla spesa pubblica, disapplicando quelli indicati nel proprio Allegato A, facendo salvi quelli in tema di personale, ed introducendo un limite complessivo per la spesa di beni e servizi pari al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2016/2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Le voci di spesa da ricomprendere sono individuate ai sensi del comma 592, lettera b) nelle voci b6), b7) e b8) del bilancio di esercizio, riclassificato per tutte le pubbliche amministrazioni che adottano la contabilità economica e redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al DM MEF 27 marzo 2013, di cui si riporta qui di seguito la sezione di interesse:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento di beni di terzi

richiamata la circolare Unioncamere 7700 del 27 marzo 2020 (prot. Camerale n. 11611 del 27 marzo 2020), basata sulla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88550 del 25 marzo 2020, emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione dei limiti di spesa di cui ai commi 591-600 della legge di bilancio 2020 agli enti del sistema camerale;

visto in particolare il seguente passaggio dell'allegato,

relativamente all'esclusione degli interventi economici (voce B7 lettera a) dal limite di spesa di cui al comma 592, "Dal punto di vista tecnico, l'esclusione degli interventi economici opera sia per quelli iscritti nella voce B7a) del budget economico di cui al D.M. 27 marzo 2013 allegato al preventivo economico 2020 e sia con riferimento alla base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018";

vista inoltre la determinazione n. 68/Sg del 26 giugno 2020 di riduzione degli stanziamenti e perfezionamento della rideterminazione del computo del limite di spesa di cui ai commi 591-600 della legge di bilancio 2020 in € 1.369.333,62, in attuazione delle citate circolari ministeriali del 2020;

vista la determinazione n. 91/Sg del 29 giugno 2022 di ridefinizione del limite di spesa in € 1.189.356,58, sulla base della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23 del 19 maggio 2022, che consente "agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.";

richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 42 del 7 dicembre 2022 che conferma, anche per l'anno 2023, l'esclusione dal limite di spesa degli oneri sostenuti per consumi energetici e inoltre ritiene opportuno consentire anche agli enti che operano in contabilità civilistica l'esclusione dell'onere dei buoni pasto dal limite di spesa fissato dal menzionato articolo 1, comma 591, della legge n. 160/2019.

visto che la spesa media per buoni pasto nel triennio 2016/2018 ammonta a complessivi € 105.833,38 e che, pertanto, il limite di spesa in argomento viene ridefinito per il 2023 in € 1.083.523,20, mentre gli stanziamenti delle spese soggette a limite ammontano a complessivi € 1.065.732;

visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso nel verbale n. 3 del 28 febbraio 2023;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001; 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2023, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 9.1.2023 e successive modifiche ed

integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di ridefinire il limite di spesa per l'anno 2023, in applicazione dell'art. 1 commi 590 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, secondo le indicazioni da ultimo fornite dalla Circolare del del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 42 del 7 dicembre 2022, in € 1.083.523,20;
- b) di dare atto che gli stanziamenti del bilancio preventivo 2023, soggetti al predetto limite di spesa, a seguito dell'aggiornamento assommano a € 1.065.732.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)